



Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina

D.L. 200/2023 / A.C. 1666

Dossier n° 65 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
30 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1666
D.L.	200/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	25 gennaio 2024
assegnazione:	25 gennaio 2024
Commissioni competenti:	IV Difesa, III Affari esteri
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** del decreto-legge proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa "nei termini e con le modalità" stabilite nella normativa richiamata, e "previo atto di indirizzo delle Camere".

A tal proposito si ricorda che l'articolo 2-bis, del decreto legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2023, dal d.l. 185/2022, convertito dalla legge n. 8 del 23 gennaio 2023.

L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (art. 2 bis, comma 2 del decreto legge n. 14/2022). Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 14 del 2022, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

Si ricorda che, nella seduta del **10 gennaio 2024** la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della Difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ha approvato le risoluzioni Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. [6-00079](#), Braga ed altri n. [6-00080](#) e Richetti, Faraone, Magi ed altri n. [6-00082](#).

In relazione alle cessioni in oggetto, sono stati finora emanati i seguenti decreti ministeriali:

- d.m. 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo);
- d.m. 22 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 10 maggio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 26 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio);
- d.m. 7 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre);
- d.m. 31 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio);
- d.m. 23 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio);
- d.m. 19 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre).

I decreti ministeriali appena citati hanno un medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa", che è però classificato, e quindi non disponibile. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare "le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti". In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è stato Audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

L'**articolo 2** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 22 dicembre 2023.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da un articolo per un totale di 3 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prorogare, fino al 31 dicembre 2024 e previo atto di indirizzo parlamentare, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in ragione del protrarsi del conflitto conseguente all'invasione russa dell'Ucraina.